



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. 12 - Cod. GR/gr / P2
CIRCOLARE N. 61

CNAPPC
Prot.: 0000365
Data: 11/05/2010
Uscita

Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
ROMA

e, p.c.

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Concorsi di idee e di progettazione. Richiesta e valutazione dell'offerta economica e temporale.

In base al rapporto di collaborazione istituzionale instaurato con il protocollo d'intesa a suo tempo sottoscritto con codesta Autorità, questo Consiglio Nazionale ritiene ormai improrogabile, per la dimensione assunta dal fenomeno, segnalare la pratica ormai diffusa presso le stazioni appaltanti italiane di indire concorsi di *progettazione*, o addirittura di *idee*, la cui aggiudicazione non si incentra sulla sola valutazione delle proposte ideative, ma anche su aspetti di tipo quantitativo estranei al progetto, quali le offerte economica e temporale.

Non serve certo rammentare a codesta Autorità l'anomalia procedurale insita in una simile impostazione, che travisa e distorce l'essenza stessa dello strumento del concorso nell'ambito dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, così come il carattere prettamente qualitativo, riferito al solo progetto, dei criteri di valutazione di cui può disporre la commissione giudicatrice di un concorso.

Tuttavia, alla luce del tenore negativo dei riscontri forniti da molte stazioni appaltanti ai numerosi interventi diretti effettuati su tale problematica da questo Consiglio Nazionale, si desidera porre in risalto le disposizioni della normativa vigente in materia che, a nostro parere, avvalorano in modo evidente la posizione da noi assunta e invitare codesta Autorità a risolvere ogni supposta perplessità con l'espressione del proprio autorevole parere.

Il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, all'art. 3, definisce i concorsi di progettazione *“procedure intese a fornire alla stazione appaltante (...), un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara (...)”*.

Già nella fase relativa alla definizione delle diverse procedure, pertanto, il legislatore sembra aver voluto specificare che l'oggetto della gara su cui si basa un concorso è rappresentato esclusivamente dal progetto.

Il comma 3 dell'art. 99 recita: *“nel concorso di progettazione (...) sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, (...)”*. In questo caso, il termine *“esclusivamente”* va interpretato non solo come barriera posta a richieste progettuali di livello più approfondito rispetto a quello di un progetto preliminare, ma anche come chiarimento sulla natura unicamente progettuale degli elaborati richiedibili ai concorrenti da parte delle stazioni appaltanti.

Anche il primo comma dell'art. 107, nell'affermare che *“La commissione giudicatrice (...) esamina i piani e i progetti presentati dai candidati (...)”*, non lascia trapelare alcun elemento da cui possa discendere anche una valutazione di elaborati diversi, quali l'offerta sugli onorari legati al relativo incarico o dei tempi di svolgimento dello stesso.

Identiche riflessioni scaturiscono dall'esame del DPR 554/1999, per la parte tutt'ora in vigore, e ancor più dell'emanando Regolamento del D.Lgs. 163/2006. In particolare nei relativi allegati dedicati ai criteri di valutazione nei concorsi di progettazione, mentre l'allegato C del vecchio Regolamento sembra porre maggiore risalto alla presenza anche di un criterio di tipo *quantitativo*, pur se comunque legato esclusivamente al progetto, l'allegato I del nuovo Regolamento, nel citare i vari elementi qualitativi, riporta l'unico elemento quantitativo riferendolo alla sola fattibilità economica della proposta progettuale: *“(...) le caratteristiche architettoniche, funzionali, tecnologiche, innovative, nonché la fattibilità economica, contenuta nell'importo a base di gara, attraverso valutazioni basate su stime parametriche (...)”*.

Da tutto ciò emerge con chiarezza come il concorso di progettazione sia una procedura nella quale vengono richiesti ai concorrenti – e valutati dalla commissione giudicatrice – elaborati esclusivamente di tipo progettuale.

Ciò posto, occorre ora prendere in considerazione il quinto comma dell'art. 99 (e analogamente il sesto comma dell'art. 108 e il primo comma dell'art. 109). In esso, il legislatore pone l'attenzione sulla necessità, qualora il concorso sia finalizzato, come auspicabile, all'affidamento del successivo incarico al vincitore, di riportare già nel bando sia i requisiti richiesti per lo svolgimento di tale incarico che il relativo corrispettivo.

L'introduzione di tali elementi all'interno del bando, porta molte stazioni appaltanti a ritenere giustificato e legittimo, da un lato, trasformare i requisiti necessari per lo svolgimento del successivo incarico in requisiti obbligatori per la stessa partecipazione al concorso, dall'altro, richiedere ai concorrenti un'offerta circa i corrispettivi relativi al successivo incarico, non tralasciando l'occasione, come dimostrano i molti casi esaminati, di includere tale elemento tra i criteri di giudizio a disposizione della commissione giudicatrice.

La necessità di introdurre i requisiti e i corrispettivi per il successivo incarico nel bando del concorso, non viene quindi interpretata come rafforzamento dei principi di trasparenza e non discriminazione, a garanzia soprattutto dei concorrenti, ma utilizzata per generare confusione e realizzare commistioni tra ben distinte procedure, quali sono la procedura concorsuale e la successiva procedura negoziata, a trattativa privata, tra la stazione appaltante e il solo vincitore del concorso stesso.

A nulla vale, sempre a nostro avviso, il fatto che il peso ponderale dei criteri di valutazione non legati al progetto, rappresenti quasi sempre una percentuale inferiore rispetto alla valenza data ai criteri di tipo qualitativo. Tale aspetto, evidenziato da molte stazioni appaltanti nelle loro risposte, può infatti solo mitigare l'anomalia procedurale posta in essere, ma certamente non restituisce coerenza e piena legittimità all'impostazione della procedura concorsuale.

A titolo esemplificativo, anche al fine di poter meglio esplicitare la portata di tale problematica e la diffusione numerica di tale prassi, si ritiene utile riportare alcune delle procedure concorsuali più recenti, quali: **Regione Marche** – Realizzazione della nuova struttura ospedaliera nel Comune di Fermo in località San Claudio di Campiglione; **Provincia di Gorizia** – Realizzazione di un museo all'aperto sul Carso Goriziano: CARSO 2014+; **Comune di Barletta** – Sistemazione dell'asse attrezzato pedonale definitivo nella seconda variante del piano di zona; **Comune di Cava de' Tirreni** – Riqualificazione dell'area di copertura del sottovia veicolare e di corso Principe Amedeo; **Comune di Villamar** – Progetto di salvaguardia della necropoli punica in area urbana; **Istituto Nazionale di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico** – Nuova residenza sanitaria ad Appignano (MC).

Per tali procedure, delle quali si allega la relativa documentazione, il sollecito e autorevole intervento di codesta Autorità di Vigilanza consentirebbe ancora di pervenire a una revisione dei relativi bandi adottati, riportando le stesse in linea con i principi sanciti dal Codice dei Contratti pubblici e dalla Direttiva UE 18/2004.

Si ringrazia fin d'ora per l'attenzione e, in attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL
DIPARTIMENTO LL.PP. E CONCORSI
(arch. Paolo PISCIOTTA)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Luigi M. MIRIZZI)

IL PRESIDENTE
(arch. Massimo GALLIONE)